

LA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 281/2019 “Disciplina regionale per l’accesso alle spiagge degli animali d’affezione”;

Udito il relatore di maggioranza Francesco Micucci nella seduta n. 156 del 30 maggio 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l’articolo 92 commi 1 e 2 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare alla III Commissione assembleare la raccomandazione di accogliere le sottoindicate modifiche:
 - a) chiarire se le disposizioni della proposta di legge sono rivolte agli “animali d’affezione” o “ai cani” o ad ulteriori specifiche tipologie di “animali d’affezione”;
 - b) prevedere sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 4;
 - c) aggiungere alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 4, dopo le parole “porzione di mare” le parole “delimitata da corsia galleggiante”;
 - d) inserire nell’ultimo capoverso del comma 1 dell’articolo 6, dopo le parole “a proprie spese” la parola “oppure”.

Il Presidente
Fabrizio Volpini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di legge n. 281/2019, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Rapa, Giacinti, Giorgini, Micucci, Bissoni, Giancarli, concernente: «Disciplina regionale per l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione», nuova titolazione: «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», così come approvato dalla III Commissione in data 12 giugno 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 134 del 13 giugno 2019;

Visto l'articolo n. 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il giorno 28 giugno 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Valeria Mancinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 26/06/2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28/06/2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28/06/2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "garantendo comunque [...] ed il benessere degli animali medesimi" sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le prescrizioni contenute nelle lettere d), e), g), h) e o) del art. 3 comma 3 ed in generale le prescrizioni relative al benessere animale sono inderogabili.";
- c) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il concessionario deve indicare, con apposita segnalazione, il tratto di arenile accessibile ai cani e pubblicizzare, mediante l'apposizione di cartelloni ben visibili posti in corrispondenza dell'accesso all'arenile contenenti la dizione 'spiaggia attrezzata per cani', che nella spiaggia di cui è concessionario sono ammessi i cani."

- d) al termine del comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole "e dello specchio acqueo destinati a tali scopi" sono aggiunte le seguenti: "e le autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, se richiesti dalla tipologia della spiaggia";
- e) alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole "nello specchio acqueo dedicato" sono aggiunte le seguenti: "il proprietario deve altresì dotarsi di museruola da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, oppure su richiesta delle autorità competenti o del concessionario della spiaggia";
- f) dopo la lettera o) del comma 3 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente: "o bis) è vietata la permanenza di cani che mettano a repentaglio la sicurezza e l'incolumità dei bagnanti o di altri cani ivi presenti; i suddetti cani dovranno essere allontanati. È vietato altresì l'accesso nelle spiagge ai cani oggetto di allontanamento;";
- g) al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole "di cui all'articolo 3 e" la parola "comunque" è soppressa;
- h) il comma 3 dell'articolo 5 è soppresso;
- i) all'articolo 8 bis dopo le parole "(Sanzioni amministrative" sono aggiunte le seguenti: "e vigilanza";
- j) dopo il comma 3 dell'articolo 8 bis è aggiunto il seguente:
"3 bis. Le autorità di polizia e di vigilanza competenti garantiscono il rispetto delle presenti norme, anche su segnalazione dei concessionari, obbligatoria nel caso in cui rilevino la violazione delle prescrizioni normative.";
- k) al comma 1 dell'articolo 9 bis dopo le parole "in vigore della medesima" sono aggiunte le seguenti:
"fermo restando che prima di tale adeguamento non può essere consentito l'accesso in spiaggia dei cani".

Il Presidente
F.to Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di legge n. 281/2019, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Rapa, Giacinti, Giorgini, Micucci, Bissoni, Giancarli, concernente: «Disciplina regionale per l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione», nuova titolazione: «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», così come approvato dalla III Commissione in data 12 giugno 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.72 del 13 giugno 2019;

Visto l'articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il giorno 28 giugno 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 giugno 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 27 giugno 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 27 giugno 2019;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:
 - a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"4. Il Comune e le autorità di polizia e di vigilanza competenti garantiscono il rispetto delle prescrizioni contenute nel comma 2."
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - a) "Si ritiene che all'articolo 3 vada indicata una distanza minima tra gli ombrelloni per evitare eventuali comportamenti aggressivi dei cani tra loro o con i bagnanti";
 - b) "Si ritiene, altresì, necessaria la previsione della possibilità di poter agganciare il guinzaglio del cane".

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

Relazione tecnico finanziaria sulla pdl 281/2019 concernente “DISCIPLINA REGIONALE PER L’ ACCESSO DEI CANI ALLE SPIAGGE” (nuova titolazione), nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare
(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

INVARIANZA DI SPESA

Art. 1
(Finalità)

L’articolo 1 descrive le finalità della legge.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 2
(Spiagge libere)

La disposizione regola l’accesso dei cani sulle spiagge libere del litorale regionale.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Spiagge dog- friendly)

L’articolo 3 regola le modalità di accesso dei cani sulle spiagge “dog- friendly” del litorale regionale.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 4

SOPPRESSO

Art. 5
(Sorveglianza nelle spiagge dog-friendly)

La disposizione disciplina le modalità di sorveglianza dei cani che accedono alle spiagge dog friendly.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Iniziativa comunale per le spiagge dog-friendly)

La disposizione attribuisce ai comuni la facoltà di prevedere, nel rispetto dei piani particolareggiati di spiaggia, appositi tratti di arenile da destinare in concessione ad associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste al fine di ospitarvi i cani accompagnati

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Logo)

La disposizione in esame attribuisce alla Giunta regionale l'onere di individuare un logo per le "spiagge dog friendly"

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Pubblicizzazione dei servizi e delle modalità di accoglienza)

La disposizione disciplina le modalità per favorire la pubblicizzazione dei tratti di arenile ove è consentito l'accesso ai cani.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 8 bis

(Attività di vigilanza e regime sanzionatorio)

La disposizione stabilisce un regime sanzionatorio per chi viola le prescrizioni dettate dalla legge medesima che sono irrogate nel rispetto della disciplina regionale vigente (l.r. 10 agosto 1998, 33: Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Invarianza finanziaria)

La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9 bis
(Disposizioni transitorie)

La disposizione in esame detta il regime transitorio.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Scheda ATN pdl 281 /19

Analisi TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	<p>La proposta di legge appare compatibile con l'ordinamento della UE e più precisamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987; - il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (art.13).
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale di riferimento e più precisamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"; - Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di: "Benessere degli animali da compagnia e pet-teraphy", recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003; - Legge 4 novembre 2010, n. 201: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987"; - Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione); - D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione); - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) – art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività- SCIA). <p>La proposta di legge, regolamentando l'accesso dei cani sulle spiagge marchigiane in modo da contemperare i diversi interessi coinvolti, incide nella materia "tutela della salute," riservata alla competenza legislativa concorrente Stato- Regioni (art. 117, comma terzo della Cost.); inoltre, disciplinando le modalità di accesso dei cani sulle spiagge, coinvolge anche l'ambito di intervento relativo al "demanio marittimo", riservato alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni per quanto attiene alle modalità di gestione.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con	<p>La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>

lo Statuto regionale	
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<p>La proposta di legge incide sulla seguente normativa regionale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche–ricreative”;- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);- Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”. <p>Inoltre, la proposta di legge in esame, disciplinando l’accesso dei cani sul demanio marittimo, si interseca con la disciplina contenuta nel “Piano regionale di Gestione integrata delle Zone Costiere (PGZC) previsto dalla citata l.r. 15/2004 e con i Piani particolareggiati di spiaggia predisposti dai Comuni.</p>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	